

**Area Anagrafe Economica**  
registro.impres@an.camcom.it

## **Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Procedimento sanzionatorio**

**PRINCIPIO DI LEGALITA'** (art. 1 L.689/81) Il R.I., accerta e quindi applica le sanzioni SOLO SE, per atti o fatti relativi alle imprese, esiste una legge che preveda espressamente:

- Un obbligo di comunicazione
- Il soggetto tenuto a rispettare tale obbligo
- Il termine di tempo per effettuare l'adempimento.

Di conseguenza, SE uno di questi elementi manca o è generico LA SANZIONE NON SI APPLICA.

La sanzione viene invece applicata, attraverso l'emissione del VERBALE DI ACCERTAMENTO, notificato ai soggetti sanzionabili, nei casi in cui, sussistendo tutti e tre gli elementi sopra indicati, l'adempimento non venga effettuato o il termine non sia rispettato

Quella dell'accertamento è una fase del procedimento sanzionatorio a cui non sono associati poteri coattivi, mentre l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento da parte dell'Ufficio Sanzioni (dell'Archivio Notarile per i notai) segna l'inizio della procedura di riscossione coattiva del credito.

**SOGGETTI SANZIONABILI:** coloro che hanno l'obbligo di compiere atti di pubblicità al R.I. o al R.E.A. ma non adempiono entro i termini stabiliti dalla legge (tardiva domanda) o non adempiono affatto (omessa domanda)

Sono quindi responsabili del ritardo o dell'omissione TUTTI coloro che, potendo (e dovendo) presentare una istanza al R.I. o una denuncia al R.E.A. , non l'abbiano fatto.

**DATI REA:** Il registro imprese di Ancona fino al 31.12.2009 non ha emesso sanzioni per dati rea, ai sensi della determinazione dirigenziale n. 52 dell'08/03/2000.

Dal 1 gennaio 2010 anche per i dati REA vengono emessi verbali di accertamento, come indicato nella Comunicazione 4/09 (allegata in calce)

Le omissioni REA derivano da ritardate od omesse denunce. Sono previste inoltre, ai sensi dell'art. 51 R.D.2011/1934 e successive modifiche, sanzioni per denunce non veritiere.

**SOGGETTIVITA' DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA E CONCORSO NELLA VIOLAZIONE:** art. 3 L.689/81: "...ciascuno è responsabile della propria violazione di omissione..."

La Sanzione è quindi soggettiva, ossia ognuno è responsabile per se stesso

Art.5 L.689/81: "...quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta..."

## Area Anagrafe Economica

registro.impresa@an.camcom.it

Quindi, se per un determinato obbligo i soggetti sanzionabili sono molteplici, ogni soggetto sarà sanzionato per il non adempimento o per il ritardo e quindi ad ogni soggetto verrà notificato il verbale e verrà applicato per ognuno l'importo previsto per la violazione di quel determinato obbligo.

**RESPONSABILE IN SOLIDO:** ART. 6 L.689/81 stabilisce che la società è responsabile in solido solo con i propri rappresentanti.

Per le SRL, ad esempio, il codice civile stabilisce che tutti gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società salvo che sia disposto diversamente dallo statuto. Ciò implica che, se la legale rappresentanza non viene attribuita in maniera specifica a qualcuno, tutti i componenti del consiglio di amministrazione hanno la legale rappresentanza e quindi la società è responsabile in solido con tutti gli amministratori anche con i consiglieri. Se, come di solito avviene, la legale rappresentanza è attribuita in maniera specifica ad alcuni componenti del consiglio, vengono comunque sanzionati anche i consiglieri semplici, ma la società non è responsabile in solido nei confronti di questi ultimi.

Per la stessa logica, la società non viene chiamata a rispondere in solido con i suoi sindaci (in caso di cessazione degli amministratori)

**PRESCRIZIONE:** vedi art. 2934 del c.c

Art. 28 L.689/81: "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione..."

La sanzione non si prescrive; si prescrive, invece, il termine per la riscossione del credito. Quest'ultimo è esigibile entro cinque anni dal giorno in cui si è verificata la violazione.

L'impostazione della CCIAA di Ancona è di considerare le VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE come ILLECITI con carattere ISTANTANEO.

### DIFFERENZA TRA:

- **ILLECITO AMMINISTRATIVO CON CARATTERE ISTANTANEO** Si esaurisce in un unico atto e non si traduce in un'attività perdurante nel tempo
- Di conseguenza, dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'adempimento ha luogo la violazione. I 5 anni della prescrizione decorrono da questo giorno (dal giorno in cui si è verificata la violazione; es. 31° giorno).
- **ILLECITO AMMINISTRATIVO CON CARATTERE PERMANENTE** Non si esaurisce in un unico atto ma si traduce in un'attività che perdura nel tempo, tale da comportare una violazione ininterrotta del diritto

## Area Anagrafe Economica

[registro.impresa@an.camcom.it](mailto:registro.impresa@an.camcom.it)

Le violazioni permanenti perdurano fino alla data di cessazione dell'attività illegittima e solo da quest'ultima data, e cioè dalla cessazione della violazione, decorre la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la somma.

L'Ufficio accertatore (RI) per evitare aggravio inutile di lavoro (visto che il verbale andrebbe trasmesso all'Ufficio Sanzioni che poi lo archivierebbe), nel rispetto del principio di economicità dell'azione della pubblica amministrazione, non emetterà verbali nel caso in cui il termine di prescrizione risulti trascorso.

Il CALCOLO DI **QUANTO PAGARE** Il Registro delle Imprese non ha il potere di valutare la gravità dell'illecito amministrativo. In quanto organo accertatore può solo individuare l'importo minore tra "il doppio del minimo e un terzo del massimo" della sanzione prevista per il mancato o ritardato adempimento, e proporre al sanzionato di pagare in via breve questo importo.

**CONTESTAZIONE E NOTIFICA:** la contestazione immediata non è possibile per la natura virtuale della pratica telematica, perché di rado il soggetto sanzionabile è presente allo sportello (più spesso ci sono agenzie, segretarie, ecc), e perché in ogni caso per accertare l'infrazione è necessario raccogliere dati e informazioni, attività che richiede tempo e conoscenze adeguate

D'altro canto, non potendo l'utente essere svantaggiato da condizioni imputabili all'ufficio, quali ad esempio, il lavoro arretrato, non essendoci neppure giurisprudenza univoca in materia, il

Conservatore ha ritenuto che sia opportuno disciplinare i tempi per l'attività di accertamento (vedi DIRETTIVA DIRIGENZIALE N.1 DEL 3 GENNAIO 2003), stabilendo un termine massimo di 100 giorni (90 previsti dalla L.689/81 + 10 per l'istruttoria previsti dal D.P.R. 589/81) dalla data di presentazione della pratica, per notificare il verbale al soggetto sanzionato

In caso di superamento dei detti 100 giorni, l'ufficio non emetterà il verbale

Per le pratiche spedite per posta, la data da cui far decorrere i 100 giorni coincide con l'arrivo in Camera di Commercio

In linea con la sentenza 20-26 novembre 2002 n.477 della Corte costituzionale (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48 - Prima serie speciale), la notifica si ha per eseguita, per l'ufficio, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Per l'utente la notifica si perfeziona, invece, con la consegna da parte dell'ufficiale stesso.